Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 18 del 23 gennaio 1992 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 23 gennaio 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 13

LEGGE 7 gennaio 1992, n. **18.**

Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere Italia-AIEA-UNESCO per il rinnovo quadriennale dell'accordo finanziario relativo al finanziamento del Centro di fisica teorica di Trieste, fatto a Vienna l'11 dicembre 1990.

LEGGE 7 gennaio 1992, n. **19.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Corea relativo alla reciproca promozione e protezione degli investimenti, fatto a Seoul il 10 gennaio 1989.

LEGGE 7 gennaio 1992, n. **20.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, con protocollo e scambio di lettere, fatta a Venezia il 5 ottobre 1989.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 7 gennaio 1992, n. **18.**

Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere Italia-AIEA-UNESCO per il rinnovo quadriennale dell'accordo finanziario relativo al finanziamento del Centro di fisica teorica di Trieste, fatto a Vienna l'11 dicembre 1990.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di lettere Italia-AIEA-UNESCO per il rinnovo quadriennale dell'accordo finanziario relativo al finanziamento del Centro di fisica teorica di Trieste, fatto a Vienna l'11 dicembre 1990.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dallo scambio di lettere stesso.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 11 miliardi per l'anno 1991 e di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1992 al 1998. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

2509

The Permanent Representative of Italy
to the International Organizations

Kolin Markt 8-9
1010 Vienna

Vienna, 11 December 1990

Sir,

I have the honour to inform you that the Italian Government is ready to renew its consent to the financial agreement related to the International Centre for Theoretical Physics of Trieste for a four-year period from 1 January 1991 to 31 December 1994.

The Italian Government's annual contribution to ICTP during the period 1 January 1991 to 31 December 1994 will amount to 20 billion Lire to be disbursed each year within three months, in principle, of the formal approval of the yearly State budget, provided that the IAEA and UNESCO continue to give the Centre for the same period an annual contribution not less than that for 1990 increased by the inflation rate foreseen in the annual budgets of both Organizations.

Of the Italian Government's contribution of 20 billion Lire, 100 million Lire will be devoted to expenses to be borne by the Italian Government under Article 1, section IV of the ICTP Seat Agreement and up to 500 million Lire for defraying the cost of scientific positions.

The said decision indicates the great importance attached by the Italian Government to the needs of developing countries as well as to IAEA and UNESCO training programmes and technical co-operation and assistance activities.

In this context the Italian Government wishes that the high-level post for administrative and financial matters set up within the framework of the previous Agreement be maintained throughout the period during which the ICTP will receive financial contributions from the Italian Government. In the event of the post becoming vacant the Italian Government is willing to propose other suitable candidates.

Mr. Hans Blix
Director General
International Atomic Energy
Agency
P.O. Box 100
A-1400 Vienna

It is understood that all the resources made available to the Centre by the Italian Government will be deposited and kept in Italian banks in an account to be used solely for ICTP operations.

While the Italian Government remains interested in continuing to receive information on the utilization of the funds provided to the Centre, through annual meetings of budgetary experts, as well as in maintaining the services of an Italian Representative in the Scientific Council of the Centre, the Government also wishes that the Scientific Consultative Committee continue to be active in order to ensure adequate scientific co-operation between the Centre and the National Scientific Institutions. The Italian members of the said Committee shall continue to be appointed by the Italian Government.

The present agreement shall be automatically renewed for a further period of four years unless either of the Parties has formally denounced it by 31 December 1993.

I have the honour to propose to yuou that the present letter and your reply constitute an agreement which shall enter into force on the day on which the contracting parties exchange notification confirming that the internal procedure for the entering into force of the agreement has been completed.

Accept, Sir, the assurances of my highest consideration.

Corrado Taliani
Ambassador

INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY
AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE
МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

WAGRAMERSTRASSE 5, P.O. BOX 100, A-1400 VIENNA, AUSTRIA
TELEX: 1-12645, CABLE: INATOM VIENNA, FACSIMILE: 43 1 234564, TELEPHONE: 43 1 2360

IN REPLY PLEASE REFER TO
PRIERE DE RAPPELER LA REFERENCE.

DIAL DIRECTLY TO EXTENSION
COMPOSER DIRECTEMENT LE NUMERO DE POSTE

300-H3.21

1990-12-11

Sir,

We have the honour to acknowledge receipt of your letter of 11 December 1990 indicating the decision of your Government to increase its annual contribution to the ICTP to the level of 20 billion Lire for the period 1991 through 1994, on the understanding that the IAEA and UNESCO will continue to maintain for the same period their own contribution at a level not lower than that of 1990, augmented by the inflation factor employed by each organization in the annual calculation of its regular budget.

Please be assured that, subject to final budget approval by our respective governing bodies in respect of each fiscal year concerned, both the IAEA and UNESCO are prepared to meet this target. We have also taken note of the special funding for specific purposes as well as the wish of your Government concerning representation on the Scientific Council, annual meetings to discuss the budget of the Centre and the continuation of the activities of the Scientific Consultative Committee to ensure scientific cooperation between the Centre and the national scientific institutions. We find no difficulties in accepting these points.

At the same time, in view of the situation being created by the funding arrangements envisaged, we wish to reiterate our proposal that in due course we undertake a joint exploration of arrangements which would take account of the funding ratio between the three major partners for the financing of the Centre and the responsibilities thus implied.

H.E. Mr. Corrado Talieni
Ambassador
The Permanent Representative of Italy
to the International Organizations
Hoher Markt 8-9
1010 Vienna

The substantial effort made by your Government to maintain its level of funding as well as to ensure the future smooth operation of the arrangements for payment are much appreciated. In conformity with our own practice in the matter, and in view of the heavy requirements of the Centre during the summer months, it will be necessary to receive payments as early in the year as possible. We are confident that the clause providing for an automatic renewal of the agreement for an additional period of four years beyond 1994 will be beneficial in this respect.

As you have proposed, your letter of 11 December 1990 and the present reply shall constitute an agreement which will enter into effect on the date on which the contracting parties exchange notification confirming that the procedure for the entry into force of the agreement has been completed.

Accept, Sir, the assurances of our highest consideration.

Hans Blix
Director General
International Atomic
Energy Agency

Federico Mayor
Director General
United Nations Educational,
Scientific and Cultural
Organization

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Lettera al Direttore Generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica

Il Delegato Permanente d'Italia
presso le Organizzazioni Internazionali
Hoher Markt 8-9
1010 Vienna

Vienna, 11 Dicembre 1990

Eccellenza,

Ho l'onore di informarLa che il Governo Italiano intende rinnovare il suo consenso per quanto riguarda l'Accordo finanziario relativo al Centro Internazionale di Fisica Teorica di Trieste per un periodo quadriennale dal 1 Gennaio 1991 al 31 Dicembre 1994.

Il contributo annuo del Governo Italiano all'ICTP durante il periodo dal 1 gennaio 1991 al 31 Dicembre 1994 ammonterà a 20 miliardi di lire, che saranno pagati ogni anno , con decorrenza di tre mesi, in linea di massima, dall'approvazione formale del bilancio annuale dello Stato, sempre che l'IAEA e l'UNESCO continuino ad erogare al Centro per lo stesso periodo un contributo annuo non inferiore a quello del 1990, maggiorato del tasso d'inflazione previsto nei bilanci annuali di entrambe le Organizzazioni.

Dal contributo del Governo Italiano di 20 miliardi di lire, 100 milioni di lire saranno stanziati per le spese che sono a carico del Governo italiano secondo l'Articolo 1, sezione IV dello Accordo di Sede ICTP, e fino a 500 milioni di lire per il pagamento dei costi degli incarichi scientifici.

Detta decisione indica la grande importanza annessa dal Governo Italiano alle esigenze dei paesi in via di sviluppo nonché alla co-operazione tecnica ed ai programmi di addestramento dell'IAEA e dell'UNESCO , ed alle attività di assistenza.

In questo contesto il Governo Italiano auspica che l'incarico di lavoro ad alto livello per questioni amministrative e finanziarie istituito nell'ambito dell'Accordo precedente venga mantenuto per tutto il periodo durante il quale l'ICTP riceverà un contributo finanziario da parte del Governo Italiano. Qualora il posto di lavoro fosse vacante, il Governo Italiano intende proporre altri candidati adatti.

Rimane inteso che tutte le risorse poste a disposizione del Centro dal Governo Italiano saranno depositate e mantenute in Banche italiane in un conto che sarà utilizzato unicamente per le operazioni ICTP.

Mentre permane l'interesse del Governo italiano a continuare a ricevere informazioni sulla utilizzazione die fondi forniti al Centro, per mezzo di riunioni annuali degli esperti di bilancio, nonché a mantenere l'incarico del delegato italiano presso il Consiglio Scientifico del Centro, il Governo auspica anche che il

Comitato Scientifico Consultivo continui ad operare attivamente al fine di garantire una adeguata co-operazione scientifica tra il Centro e le Istituzioni Nazionali Scientifiche. I membri Italiani di detto Comitato continueranno ad essere nominati dal Governo Italiano.

Il presente Accordo sarà automaticamente rinnovato per un ulteriore periodo di quattro anni a meno che l'una o l'altra delle parti non lo abbiano espressamente denunciato entro il 31 Dicembre 1993.

Ho l'onore di proporLe che la presente lettera e la Sua risposta costituiscano un accordo che entrerà in vigore il giorno in cui le Parti contraenti si nonficheranno reciprocamente la conferma che gli adempimenti interni per l'entrata in vigore dell' accordo sono stati completati.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Corrado Taliani
Ambasciatore

Lettera indirizzata a S.E. Corrado Taliani
Ambasciatore d'Italia- Rappresentanza Italiana presso le Organizzazione Internazionali

IAEA - VIENNA
1990-12-11

Signor Ambasciatore,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera dell'11 Dicembre 1990 nella quale è indicata la decisione del Suo Governo di aumentare il proprio contributo annuale all'ICTP fino ad un livello di 20 miliardi di lire per il periodo 1991- 1994, in base all'intesa che l'IAEA e l'UNESCO continueranno a mantenere per lo stesso periodo il loro contributo ad un livello non inferiore a quello del 1990, maggiorato del fattore inflazione calcolato da ciascuna organizzazione nella stesura annuale del suo bilancio regolare.

Può avere la certezza, Signor Ambasciatore che, sotto riserva del l'approvazione del bilancio finale da parte dei nostri rispettivi enti governativi per quanto riguarda ogni anno finanziario interessato, sia l'IAEA che l'UNESCO intendono far fronte a questo obiettivo. Abbiamo anche preso nota della esigenza di stanziare fondi speciali per scopi specifici, nonché del desiderio del Suo Governo per quanto riguarda una rappresentanza presso il Consiglio Scientifico, lo svolgimento di riunioni annuali per dibattere il bilancio del Centro ed il proseguimento delle attività del Comitato Consultivo Scientifico volte ad assicurare una cooperazione scientifica tra il Centro e le istituzioni nazionali scientifiche. Non abbiamo difficoltà ad accettare questi punti.

Nel contempo, in vista della situazione venutasi a creare per via degli accordi finanziari previsti, noi desideriamo ribadire la nostra proposta di poter intraprendere in tempo debito un esame congiunto di accordi che tengano conto della proporzione dei finanziamenti tra i tre principali partners in vista del finanziamento del Centro e delle responsabilità in tal modo implicate.

Noi apprezziamo molto lo sforzo sostanziale effettuato dal Suo Governo per mantenere il suo livello di finanziamento nonché assicurare il futuro corretto svolgimento delle operazioni di pagamento. In conformità con la nostra prassi in materia, ed in vista delle forti esigenze del Centro nei mesi estivi sarà

necessario ricevere i pagamenti annuali il prima possibile. Siamo certi che la clausola che prevede un rinnovo automatico dell'accordo per un periodo supplementare di quattro anni dopo il 1994, sarà utile sotto questo punto di vista.

Come da Lei proposto, la Sua lettera dell'11 Dicembre 1990 e la presente risposta costituiranno un accordo che entrerà in vigore alla data alla quale le parti contraenti si notificheranno reciprocamente che gli adempimenti per l'entrata in vigore dell'accordo sono stati completati.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

Hans Blix
Direttore Generale
IAEA

Federico Mayor
Direttore Generale
UNESCO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5949):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DE MICHELIS) l'11 settembre 1991.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 16 ottobre 1991, con pareri delle commissioni I, V e VII.

Esaminato dalla III commissione il 12 novembre 1991.

Esaminato in aula e approvato il 6 dicembre 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 3099):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 10 dicembre 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 3ª commissione l'11 dicembre 1991.

Esaminato in aula e approvato il 17 dicembre 1991.

92G0021

LEGGE 7 gennaio 1992, n. **19.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Corea relativo alla reciproca promozione e protezione degli investimenti, fatto a Seoul il 10 gennaio 1989.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Corea relativo alla reciproca promozione e protezione degli investimenti, fatto a Seoul il 10 gennaio 1989.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli* MARTELLI

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COREA
SULLA RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Corea (di seguito indicati come le "Parti Contraenti),

DESIDEROSI di intensificare la cooperazione economica tra i due Paesi,

INTENZIONATI a creare condizioni favorevoli per gli investimenti effettuati dagli investitori dei due Paesi, e

RICONOSCENDO che la promozione e la protezione di tali investimenti andrà a vantaggio della prosperità economica dei due Paesi;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Ciascuna Parte Contraente promuoverà per quanto possibile gli investimenti nel proprio territorio da parte di investitori dell'altra Parte Contraente, consentirà tali investimenti conformemente alle proprie leggi e regolamenti e accorderà a tali investimenti un trattamento equo e ragionevole.

Articolo 2

Ai fini del presente Accordo:

1) il termine "investimento" comprende ogni tipo di impiego patrimoniale consentito in conformità con le rispettive leggi e

regolamenti di ciascuna Parte Contraente e più in particolare, sebbene non esclusivamente:

a) la proprietà di beni mobili ed immobili nonchè ogni altro diritto in rem, quale l'ipoteca, il privilegio e il pegno, l'usufrutto e diritti simili;

b) azioni, titoli ed obbligazioni di società o interessi nella proprietà di tali società;

c) diritti sul denaro utilizzato per costituire un valore economico o su ogni prestazione avente valore economico;

d) diritti d'autore, diritti di proprietà industriale, processi tecnici, know-how, marchi di fabbrica e denominazioni commerciali;

e) concessioni commerciali conferite per legge o per contratto, ivi comprese le concessioni di ricerca, estrazione o sfruttamento di risorse naturali.

Ogni modifica consentita della forma nella quale i beni sono investiti non avrà influenza sulla loro classificazione come investimento.

2) Il termine "proventi" indica gli importi derivanti da un investimento in un determinato periodo di tempo a titolo di profitti, interessi, utili di capitale, dividendi, royalties, emolumenti ed altri proventi legittimi.

3) Il termine "investitore" indica ogni persona fisica o giuridica, ovvero ogni altro ente, ivi comprese le associazioni di affari, considerati residenti dalla legislazione e dai regolamenti in vigore, che effettuino investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

4) Il termine "territorio" indica il territorio su cui le Parti Contraenti esercitano la sovranità o giurisdizione, secondo con il diritto internazionale e le proprie leggi e regolamenti.

Articolo 3

1. Ciascuna Parte Contraente accorderà nel proprio territorio agli investimenti o ai proventi degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investimenti o proventi dei suoi stessi investitori e agli investimenti o proventi di investitori di un qualsiasi Paese Terzo, a seconda di quello più favorevole.

2. Ciascuna Parte Contraente accorderà nel proprio territorio agli investitori dell'altra Parte Contraente, per quanto concerne l'amministrazione,la conservazione, l'utilizzo, il godimento o la destinazione del proprio investimento, un trattamento non meno favorevole di quello che accorda ai suoi stessi investitori o agli investitori di un qualsiasi Paese Terzo, a seconda di quello più favorevole.

3. Il suddetto trattamento non si estenderà ai vantaggi accordati agli investitori di un Paese Terzo da ciascuna Parte Contraente in base all'appartenenza di detta Parte Contraente ad una Unione Doganale, Mercato Comune, Zona di libero Scambio, Convenzione Economica Internazionale Multilaterale o basati su un Accordo concluso fra quella Parte Contraente ed un Paese Terzo per evitare la doppia imposizione ovvero per facilitare gli scambi di frontiera.

Articolo 4

1. Gli investimenti o i proventi degli investitori di ciascuna Parte Contraente non saranno nazionalizzati, espropriati o soggetti a misure aventi effetti equivalenti alla nazionalizzazione o all'esproprio (qui di seguito indicate come "espropriazione") nel territorio dell'altra Parte Contraente se non per pubblico interesse, e contro un pronto, adeguato ed effettivo indennizzo, a condizione che tali misure non siano discriminatorie e siano adottate in conformità con la legge.

2. Tale indennizzo corrisponderà al valore di mercato dell'investimento o dei proventi espropriati calcolato nel momento immediatamente precedente a quello in cui la misura di esproprio presa o da prendere diventi di dominio pubblico, sarà corrisposto senza indebito ritardo e dovrà essere di effettivo realizzo e liberamente trasferibile.

3. Tale indennizzo comprenderà gli interessi a partire dalla data dell'esproprio fino alla data del rimborso.

Articolo 5

Gli investitori di ciascuna Parte Contraente i cui investimenti subiscano nel territorio dell'altra Parte Contraente perdite dovute a guerre, altri conflitti armati, o eventi considerati simili dal diritto internazionale, riceveranno dall'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello che questa Parte concede ai propri investitori o a un investitore di un qualsiasi Paese Terzo a titolo di rimborso, indennizzo o risarcimento.

I pagamenti che ne derivano saranno liberamente trasferibili.

Articolo 6

Ciascuna parte Contraente, nel rispetto delle proprie leggi e regolamenti, consentirà il libero trasferimento della proprietà derivante da un investimento effettuato nel proprio territorio dagli investitori dell'altra Parte Contraente ed in particolare:

(a) i proventi, inclusi i proventi reinvestiti;

(b) le royalties derivanti da diritti immateriali come indicati nel paragrafo 1, Articolo 2, lettera (d) e (e);

(c) i ratei di rimborso di prestiti destinati ad una partecipazione diretta nell'investimento;

(d) le spese per la gestione dell'investimento nel territorio di ciascuna Parte Contraente;

(e) i fondi aggiuntivi necessari a mantenere l'investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente;

(f) il ricavato di tutto o parte della cessione e/o della liquidazione dell'investimento, inclusa la liquidazione a seguito di uno qualunque degli eventi di cui all'Articolo 5.

Coloro che lavorano nel territorio dell'altra Parte Contraente in ragione di un investimento fatto dall'altra Parte Contraente saranno autorizzati a trasferire nel proprio paese la quota restante del proprio salario una volta pagate le imposte e dedotte le spese di mantenimento effettuate in loco.

Articolo 7

Nel caso in cui una Parte Contraente abbia concesso una qualsiasi garanzia contro i rischi non commerciali per un investimento effettuato da suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti a tali investitori in base alla garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscerà il trasferimento dei diritti di tali investitori alla prima Parte Contraente e la surroga della Prima Parte non andrà oltre i diritti originali dell'investitore. Per quanto riguarda il trasferimento delle somme da effettuare alla Parte Contraente in virtù di tale surroga verranno rispettivamente applicati gli Articoli 4, 5 e 6.

Articolo 8

I trasferimenti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 verranno effettuati senza indebito ritardo, in base alle consuetudini finanziarie internazionali dopo l'assolvimento degli obblighi fiscali. Tali trasferimenti saranno effettuati in valuta convertibile ai tassi di cambio in vigore alla data in cui il trasferimento viene effettuato.

Articolo 9

Nel caso in cui il trattamento accordato da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente in base alle proprie leggi e regolamenti o altri specifici provvedimenti o intese contrattuali sia più favorevole di quello concesso in base al presente Accordo, sarà concesso il trattamento più favorevole.

Articolo 10

1. Tutti i tipi di controversie o divergenze, comprese quelle sull'ammontare del risarcimento per esproprio, nazionalizzazione o misure analoghe, insorte tra una Parte Contraente ed un investitore dell'altra Parte Contraente relativamente ad un investimento di tale investitore nel territorio saranno composte amichevolmente mediante negoziato.

2. Qualora tali controversie o divergenze non possano essere composte in conformità con le disposizioni di cui al paragrafo (1) del presente Articolo entro sei mesi dalla data di richiesta della composizione, l'investitore interessato potrà sottoporre la controversia:

(a) al Tribunale della Parte Contraente competente, per la decisione; ovvero

(b) a Conciliazione o Arbitrato per mezzo del Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie sugli Investimenti istituito con la Convenzione sulla Composizione delle Controversie sugli Investimenti fra Stati e Cittadini di altri Stati conclusa a Washington il 18 marzo 1965.

3. Nessuna delle due Parti Contraenti potrà trattare attraverso i canali diplomatici alcuna questione rinviata all'arbitrato sino a quando le procedure non siano state portate a termine e una delle Parti Contraenti abbia omesso di attenersi o di ottemperare al lodo pronunciato dal Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie sugli Investimenti.

Articolo 11

1. Le controversie tra le Parti Contraenti sull'interpretazione e sull'applicazione del presente Accordo saranno, per quanto possibile, composte tramite consultazioni amichevoli delle due Parti Contraenti, attraverso i canali diplomatici.

2. Nel caso in cui tali controversie non possano essere composte nei sei mesi successivi alla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia dato notifica per iscritto all'altra Parte Contraente, esse saranno, a richiesta di una delle Parti Contraenti, sottoposte per la composizione ad un Tribunale Arbitrale Internazionale ad hoc.

3. Il Tribunale Arbitrale Internazionale ad hoc di cui sopra verrà costituito nel modo seguente: il Tribunale Arbitrale è composto da tre arbitri. Ognuna delle Parti Contraenti nominerà un arbitro; i due arbitri proporranno di comune accordo il terzo arbitro che sarà un cittadino di un Paese Terzo che ha relazioni diplomatiche con le due Parti Contraenti ed il terzo arbitro sarà nominato Presidente del Tribunale dalle due Parti Contraenti.

4. Se la nomina dei membri del tribunale arbitrale non viene effettuata entro sei mesi dalla data di richiesta dell'arbitrato, ciascuna Parte Contraente può, in mancanza di altri accordi, invitare il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia ad effettuare le nomine necessarie. Nel caso in cui il Presidente sia cittadino di una delle Parti Contraenti o che non gli sia comunque possibile espletare tale funzione per altre ragioni, tale compito verrà affidato al Vice Presidente della Corte o al membro della Corte Internazionale di Giustizia che segue per ordine di anzianità e che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.

5. Il Tribunale Arbitrale determinerà le proprie procedure. Il Tribunale Arbitrale assumerà la sua decisione a maggioranza di voti. Tale lodo sarà inappellabile e vincolante per le Parti Contraenti.

6. Ciascuna delle Parti Contraenti sosterrà le spese per il proprio arbitro e quelle per il proprio rappresentante nel procedimento arbitrale. Le spese per il Presidente e i rimanenti oneri saranno a carico delle due Parti Contraenti in parti eguali.

Articolo 12

Le disposizioni di cui al presente Accordo si applicheranno indipendentemente dall'esistenza di relazioni diplomatiche o consolari tra le due Parti Contraenti.

Articolo 13

Il presente Accordo si applicherà anche agli investimenti effettuati nel territorio di ciascuna Parte Contraente, in conformità con le leggi e regolamenti, prima dell'entrata in vigore del presente Accordo.

Articolo 14

1. Il presente Accordo entrerà in vigore tre mesi dopo la notifica fra le Parti Contraenti del completamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'Accordo. Esso resterà

in vigore per un periodo di dieci anni e continuerà ad esserlo per un ulteriore periodo di cinque anni e così di seguito salvo denuncia scritta da parte di una delle Parti Contraenti un anno prima della sua scadenza.

2. In relazione agli investimenti effettuati prima della data di scadenza del presente Accordo, le disposizioni dello stesso continueranno ad avere effetto per un ulteriore periodo di cinque anni dalla data di scadenza del presente Accordo.

Fatto in duplice copia a Seoul.............. il 10...I..1989...nelle lingue italiana, inglese e coreana; tutti i testi sono ugualmente autentici. In caso di divergenza nell'interpretazione, preverrà il testo inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica di Corea
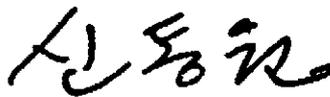
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA CONCERNING THE ENCOURAGEMENT AND THE RECIPROCAL PROTECTION OF INVESTMENTS

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of Korea (hereinafter referred to as the "Contracting Parties"),

Desiring to intensify economic cooperation between both countries,

Intending to create favourable conditions for investments by investors of either country, and

Recognizing that encouragement and protection of such investments will benefit the economic prosperity of both countries,

Have agreed as follows:

Article 1

Either Contracting Party shall promote as far as possible the investments in its territory by investors of the other Contracting Party, admit such investments according to its laws and regulations and accord such investments equitable and reasonable treatment.

Article 2

For the purpose of this Agreement:

(1) The term "investment" means every kind of asset accepted in accordance with the respective laws and regulations of either Contracting Party, and more particularly, though not exclusively:

(a) movable and immovable property as well as any other rights in rem, such as mortgages, liens, pledges, usufructs and similar rights;

(b) shares, stocks and debentures of companies or interests in the property of such companies;

(c) claims to money utilized for the purpose of creating an economic value or to any performance having an economic value;

(d) copyrights, industrial property rights, technical process, know-how, trademarks and trade-names;

(e) business concessions conferred by law or under contract, including concessions to search for, extract or exploit natural resources.

Any admitted alteration of the form in which assets are invested shall not affect their classification as an investment.

(2) The term "returns" means the amounts yielded by an investment for a definite period of time as profits, interests, capital gains, dividends, royalties, fees and other legitimate returns.

(3) The term "investor" means every physical or legal person as well as any other corporation including interest associations, which is recognised as a resident by the legislations and regulations in force, making investment in the territory of the other Contracting Party.

(4) The term "territory" means, the territory over which the Contracting Party has sovereignty or jurisdiction according to international laws and regulations.

Article 3

1. Each Contracting Party shall in its territory accord investments or returns of investors of the other Contracting Party treatment not less favourable than that which it accords to investments or returns of its own investors or to investments or returns of investors of any third State, whichever is more favourable.

2. Each Contracting Party shall in its territory accord investors of the other Contracting Party, as regards their management, maintenance,

use, enjoyment or disposal of their investments treatment not less favourable than that which it accords to its own investors or to investors of any third State, whichever is more favourable.

3. The treatment mentioned above shall not apply to any advantage accorded to investors of a third State by either Contracting Party based on the membership of that Contracting Party in a customs union, common market, free trade zone, economic multilateral international agreement or based on an agreement concluded between that Contracting Party and a third State on avoidance of double taxation, or for facilitation of frontier trade.

Article 4

1. Investments or returns of investors of either Contracting Party shall not be nationalised, expropriated or subjected to measures having effect equivalent to nationalisation or expropriation (hereinafter referred to as "expropriation") in the territory of the other Contracting Party except for the public interest, and against prompt, adequate and effective compensation, provided that such measures are taken on a non-discriminatory basis and in accordance with law.

2. Such compensation shall amount to the market value of the investment or returns expropriated immediately before the expropriation or impending expropriation became public knowledge, shall be made without undue delay, be effectively realisable and be freely transferable.

3. Such compensation shall include interest from the date of expropriation until the date of payment.

Article 5

Investors of either Contracting Party whose investments suffer losses in the territory of the other Contracting Party owing to war, other armed conflicts, or to other incidents considered as such by international law, shall be accorded by the latter Contracting Party treatment no less favourable than that which this Party accords to its

own investors or to investors of any third State as regards restitution, indemnification or compensation. Resulting payments shall be freely transferable.

Article 6

Each Contracting Party shall, within the scope of its laws and regulations, ensure the free transfer of the property made as an investment in its territory by investors of the other Contracting Party, which is as follows:

(a) returns including reinvested returns;

(b) royalties deriving from incorporeal rights as defined in letter (d) and (e) of paragraph 1, Article 2;

(c) instalments in repayment of loans aiming at direct participation in the investments;

(d) amounts spent for the management of the investments in the territory of the other Contracting Party;

(e) additional funds necessary for the maintenance of the investment in the territory of either Contracting Party;

(f) the value of partial or total assignment and/or liquidation of the investment, including liquidation effected as a result of any event mentioned in Article 5.

People working in the territory of the other Contracting Party because of an investment made by the other Contracting Party will be permitted to transfer to their own country all the remaining part of their salary after payment of taxes and deduction of their living expenses spent therein.

Article 7

In case one Contracting Party has granted any guarantee against non-commercial risks in respect of an investment by its investor in the territory of the other Contracting Party and has made payment to

such investor under the guarantee, the other Contracting Party shall recognize the transfer of the rights of such investor to the one Contracting Party and the subrogation of the one Contracting Party shall not exceed the original rights of such investors.

As regards the transfer of payments to be made to the Contracting Party by virtue of such subrogation Article 4, 5 and 6 shall apply respectively.

Article 8

Transfers as stipulated in Article. 4, 5, 6 and 7 shall be made without undue delay, according to international financial custom, after the performance of the fiscal burdens. Such transfers shall be made in convertible currency at the official rate of exchange existing on the date the transfer is made.

Article 9

If the treatment to be accorded by one Contracting Party to investors of the other Contracting Party in accordance with its laws and regulations or other specific provisions or contracts is more favourable than that accorded by this Agreement, the more favourable treatment shall be accorded.

Article 10

1. All kinds of disputes or differences, including disputes over the amount of compensation for expropriation, nationalisation or similar measures, between one Contracting Party and an investor of the other Contracting Party concerning an investment of that investor in the territory shall be settled amicably through negotiations.

2. If such disputes or differences cannot be settled according to the provisions of paragraph (1) of this Article within six months from the date of request for settlement, the investor concerned may submit the dispute to:

(a) the competent court of the Contracting Party for decision; or

(b) the International Center for Settlement of Investment Disputes under the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States, of March 18, 1965 done in Washington D.C. for conciliation or arbitration.

3. Neither Contracting Party shall pursue through diplomatic channels any matter referred to arbitration until the proceedings have terminated and a Contracting Party has failed to abide by or to comply with the award rendered by the International Center for the Settlement of Investment Disputes.

Article 11

1. Disputes between the Contracting Parties concerning the interpretation and application of this Agreement shall be settled, as far as possible, through friendly consultation by both Parties through diplomatic channels.

2. If such disputes cannot be settled within six months from the date on which either Contracting Party informs in writing the other Contracting Party, they shall, at the request of either Contracting Party, be submitted for settlement to an ad hoc international arbitral tribunal.

3. The ad hoc international arbitral tribunal mentioned above shall be established as follows:

The arbitral tribunal is composed of three arbitrators. Each Contracting Party shall appoint one arbitrator; the two arbitrators propose by mutual agreement the third arbitrator who is a national of a third State which has diplomatic relations with both Contracting Parties, and the third arbitrator will be appointed as the chairman of the tribunal by both Contracting Parties.

4. If the appointments of the members of the arbitral tribunal are not made within a period of six months from the date of request for arbitration, either Contracting Party may, in the absence of any other arrangement, invite the President of the International Court of Justice to make the necessary appointments. Should the President be a national of one Contracting Party, or should he not be able to perform

this designation because of other reasons, this task shall be entrusted to the Vice-President of the Court, or to the next senior judge of the Court who is not a national of either Contracting Party.

5. The arbitral tribunal shall determine its own procedure. The Arbitral Tribunal shall decide its award by a majority of votes. Such award is final and binding upon the two Contracting Parties.

6. Each Contracting Party shall bear the cost of its own member and of its counsel in the arbitral proceedings. The cost of the chairman and the remaining costs shall be borne in equal parts by both Contracting Parties.

Article 12

The provisions of the present Agreement shall apply irrespective of the existence of diplomatic or consular relations between the two Contracting Parties.

Article 13

The provisions of this Agreement shall also apply to the investments previously made in the territory of each Contracting Party according to its laws and regulations.

Article 14

1. The present Agreement shall enter into force three months after the notification between the Contracting Parties of the accomplishment of their respective internal procedures for the entry into force od the Agreement.

It shall remain in force for a period of ten years and shall continue in force thereafter for another period of five years and so forth unless denounced in writing by either Contracting Party one year before its expiration.

2. In respect of investments made prior to the date of termination of the present Agreement, its provisions shall continue to be effective for a further period of five years from the date of termination of the present Agreement.

DONE in duplicate at ...Seoul......... on 10th January 1989 in the Italian, Korean and English languages, all texts being equally authentic.
In case of any divergency of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF ITALY

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF KOREA
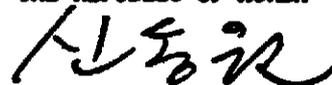
LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4788):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DE MICHELIS) il 20 aprile 1990.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 2 luglio 1990, con pareri delle commissioni I, V e VI.

Esaminato dalla III commissione il 6 febbraio 1991.

Esaminato in aula e approvato il 10 aprile 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 2759):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 23 aprile 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 27 novembre 1991.

Relazione scritta annunciata il 17 dicembre 1991 (atto n. 2759/*A* - relatore sen. GRAZIANI).

Esaminato in aula e approvato il 17 dicembre 1991.

92G0023

LEGGE 7 gennaio 1992, n. 20.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, con protocollo e scambio di lettere, fatta a Venezia il 5 ottobre 1989.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, con protocollo e scambio di lettere, fatta a Venezia il 5 ottobre 1989.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 31 della convenzione medesima.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

CONVENZIONE

tra il Governo della Repubblica italiana

ed il Governo della Repubblica francese

per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Articolo 1

SOGGETTI

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati.

Articolo 2

IMPOSTE CONSIDERATE

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di uno Stato, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali (per quanto riguarda l'Italia) o dei suoi enti territoriali (per quanto riguarda la Francia), qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito e del patrimonio, comprese le imposte sugli utili

derivanti dall'alienazione di beni mobili e immobili, le imposte sull'ammontare complessivo dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono:

a) per quanto concerne l'Italia:

I) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
II) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
III) l'imposta locale sui redditi;
ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte

(qui di seguito indicate quali "imposta italiana").

b) per quanto concerne la Francia:

I) l'imposta sul reddito (l'impôt sur le revenu);
II) l'imposta sulle società (impôt sur les sociétés);
III) l'imposta di solidarietà sul patrimonio (impôt de solidarité sur la fortune);
IV) le tasse applicate sull'ammontare globale dei salari (les taxes assises sur le montant global des salaires);
V) la tassa professionale (la taxe professionelle); comprese le trattenute, ritenute alla fonte ed acconti calcolati su dette imposte;

(qui di seguito indicate quali "imposta francese");

4. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga che saranno istituite dopo la data di firma della Convenzione e che si aggiungeranno alle imposte attuali o le sostituiranno. Le autorità competenti degli Stati si comunicano le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

Articolo 3

DEFINIZIONI GENERALI

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

a) l'espressione "uno Stato" e "l'altro Stato" designano, a seconda dei casi, la Repubblica italiana o la Repubblica francese; l'espressione "entrambi gli Stati" designa la Repubblica italiana e la Repubblica francese;
b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende il mare territoriale nonché, al di là di esso, le zone sulle quali, in virtù della propria legislazione e conformemente al diritto internazionale consuetudinario, l'Italia esercita diritti sovrani ai fini dell'esplorazione e dello sfruttamento delle risorse naturali del suolo e del sottosuolo marino e delle acque sovrastanti;
c) il termine "Francia" designa i dipartimenti europei e d'oltremare della Repubblica francese ivi compreso il mare territoriale e, al di là di esso, le zone sulle quali, conformemente al diritto internazionale, la Repubblica francese ha dei diritti sovrani ai fini dell'esplorazione e dello sfruttamento delle risorse naturali del suolo e del sottosuolo marino e delle acque

sovrastanti;

d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;

e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

f) le espressioni "impresa di uno Stato" e "impresa dell'altro Stato" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato;

g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato;

h) il termine "nazionali" designa:

i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato;

ii) le persone giuridiche, le società di persone e le associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato;

i) l'espressione "autorità competente" designa:

i) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze.

(ii) per quanto concerne la Francia, il Ministro del Bilancio o il suo rappresentante autorizzato;

2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato, le espressioni ivi non definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte alle quali si applica la Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Articolo 4

RESIDENTI

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio ivi situato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è residente di entrambi gli Stati, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

a) detta persona è considerata residente dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; se essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni

personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalità;

d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
La presente disposizione è in particolare applicabile alle società di persone ed a quelle ad essa equiparate, costituite in uno Stato conformemente alla sua legislazione.

Articolo 5

STABILE ORGANIZZAZIONE

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un'officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.

3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:
a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti alla impresa;
b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per la

impresa;

e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.

4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, cui si applichi il paragrafo 5 - agisce per conto di un'impresa e dispone in uno Stato di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, si considera che tale impresa ha una stabile organizzazione in detto Stato in relazione all'attività che la predetta persona esercita per l'impresa, salvo il caso in cui le attività della persona siano limitate a quelle menzionate al paragrafo 3 e, qualora vengano esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non siano tali da far considerare detta sede come una stabile organizzazione secondo le disposizioni del presente paragrafo.

5. Non si considera che un impresa di uno Stato ha una stabile organizzazione nell'altro Stato per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

6. Il fatto che una società residente di uno Stato controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sè motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Articolo 6

REDDITI IMMOBILIARI

1. I redditi derivanti da beni immobili, compresi i redditi delle attività agricole o forestali, sono imponibili nello Stato in cui detti beni sono situati.

2. L'espressione "beni immobili"è definita in conformità al diritto dello Stato in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi

derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Articolo 7

UTILI DELLE IMPRESE

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato svolge la sua attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Qualora uno degli Stati segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 del presente articolo non impedisce a detto Stato di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.

6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali artitoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Articolo 8

NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello Stato di cui è residente l'esercente la nave.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione ad un fondo comune (groupe), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Articolo 9

IMPRESE ASSOCIATE

Allorché

a. un'impresa di uno Stato partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato, o

b. le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato e di un'impresa dell'altro Stato,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

Articolo 10

DIVIDENDI

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato ad un residente dell'altro Stato sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche nello Stato di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere:

a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società assoggettabile all'imposta sulle società che ha detenuto direttamente o indirettamente nel corso di un periodo di almeno 12 mesi precedenti la data della delibera di distribuzione dei dividendi, almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. a) Un residente dell'Italia che riceve dividendi distribuiti da una società residente della Francia, i quali darebbero diritto ad un credito d'imposta ("avoir fiscal") se fossero ricevuti da un residente della Francia, ha diritto ad un pagamento da parte del Tesoro francese di un ammontare pari a detto credito d'imposta ("avoir fiscal"), diminuito della ritenuta alla fonte con l'aliquota prevista al paragrafo 2, lettera b), quando si tratta:
i) di una persona fisica che include l'ammontare lordo dei dividendi nel suo reddito lordo determinato ai fini dell'applicazione dell'imposta italiana sul reddito delle persone fisiche;
ii) di una società, diversa da quelle indicate al paragrafo 2-a), che include l'ammontare lordo dei dividendi nella base imponibile dell'imposta italiana sulle persone giuridiche.

b) Una società residente dell'Italia, indicata al paragrafo 2-a) o soggetta alla legislazione italiana applicabile alle società madri che riceve da una società residente della Francia dividendi che darebbero diritto a un credito d'imposta ("avoir fiscal") se fossero ricevuti da un residente della Francia ha diritto ad un pagamento da parte del Tesoro francese di un ammontare pari alla metà di detto credito d'imposta ("avoir fiscal") diminuito della ritenuta alla fonte prevista al paragrafo 2.

4. a) Un residente della Francia che riceve dividendi distribuiti da una società residente dell'Italia, i quali darebbero diritto ad un credito d'imposta se fossero ricevuti da un residente dell'Italia, ha diritto ad un

pagamento da parte del Tesoro italiano pari a detto credito d'imposta, diminuito della ritenuta alla fonte con l'aliquota prevista al paragrafo 2, lettera b), quando si tratta:

i) di una persona fisica che include l'ammontare lordo dei dividendi nel suo reddito lordo determinato ai fini dell'applicazione dell'imposta francese sul reddito;

ii) di una società, diversa da quelle indicate al paragrafo 2- a), che include l'ammontare lordo dei dividendi nella base imponibile dell'imposta francese sulle società.

b) Una società residente della Francia, indicata al paragrafo 2-a) o soggetta alla legislazione francese applicabile alle società madri che riceve da una società residente dell'Italia dividendi che darebbero diritto a un credito d'imposta se fossero ricevuti da un residente dell'Italia, ha diritto ad un pagamento da parte del Tesoro italiano di un ammontare pari alla metà di detto credito d'imposta diminuito della ritenuta alla fonte prevista al paragrafo 2.

5. Salvo il caso in cui benefici dal pagamento del Tesoro francese previsto al paragrafo 3-a), un residente dell'Italia che riceve dividendi pagati da una società residente della Francia può ottenere il rimborso del prelievo alla fonte (précompte) diminuito della ritenuta alla fonte prevista al paragrafo 2, se lo stesso è stato effettivamente versato da detta società in relazione a tali dividendi. Quando una società chiede il rimborso del prelievo alla fonte (précompte), le disposizioni del paragrafo 3-b) non sono applicabili.

6. Salvo il caso in cui benefici del pagamento del Tesoro italiano previsto al paragrafo 4-a), un residente della Francia che riceve dividendi distribuiti da una società residente dell'Italia ha diritto al rimborso dell'ammontare corrispondente alla "maggiorazione di conguaglio" afferente tali dividendi, diminuito della ritenuta alla fonte prevista al paragrafo 2, se la stessa è stata effettivamente versata dalla società in relazione a detti dividendi. Il rimborso deve essere richiesto, nei termini stabiliti dalla legislazione italiana, per il tramite della stessa società che in questo caso agisce a [illegible] nome e per conto del richiedente, residente della Francia. Quando una società chiede il rimborso della "maggiorazione di conguaglio" le disposizioni del paragrafo 4-b) non sono applicabili.

La società distributrice può pagare l'ammontare suddetto a un residente della Francia al momento del pagamento dei dividendi a lui spettanti e detrarre lo stesso ammontare nella prima dichiarazione dei redditi successiva a detto pagamento.

Il pagamento dell'ammontare corrispondente alla "maggiorazione di conguaglio" spetta a un residente della Francia a condizione che egli sia il beneficiario effettivo dei dividendi alla data della delibera di distribuzione dei dividendi stessi e, nel caso previsto al paragrafo 2-a), che abbia posseduto le azioni durante un periodo di almeno 12 mesi precedenti detta data.

Nel caso di una successiva rettifica del reddito imponibile della società distributrice in una misura più elevata o nel caso di una ripresa a tassazione di riserve o di altri fondi, la riduzione dell'imposta dovuta dalla società per il periodo d'imposta nel quale la rettifica è divenuta definitiva è limitata alla parte dell'imposta relativa ai dividendi assoggettati alla

"maggiorazione di conguaglio" ed effettivamente versata all'Erario.

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano ai dividendi la cui distribuzione è stata deliberata a decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione.

7. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato, eserciti nell'altro Stato, di cui è residente la società che paga i dividendi, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato secondo la propria legislazione interna.

8. Quando il beneficiario dei dividendi è una società residente di uno Stato di cui più della metà del capitale è posseduta da una o più persone che non sono residenti di detto Stato, le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 sono applicabili a condizione che detta società produca all'autorità competente dell'altro Stato se questa autorità competente glielo richieda elementi che permettono di ritenere che essa ha acquisito la partecipazione generatrice dei dividendi per ragioni commerciali di buona fede o nell'ambito dell'ordinaria attività di fare o gestire investimenti e non allo scopo principale di beneficiare dell'"avoir fiscal" o del "credito d'imposta".

9. a) Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonchè i redditi assoggettati al regime fiscale delle distribuzioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice.

b) Sono parimenti considerati come dividendi pagati da una società residente di uno dei due Stati, il pagamento lordo del Tesoro rappresentativo, in Francia, del credito d'imposta ("avoir fiscal") considerato al paragrafo 3 e, in Italia, del credito di imposta considerato al paragrafo 4, nonchè le somme lorde rimborsate a titolo, in Francia del prelievo alla fonte (précompte), considerate al paragrafo 5, e, in Italia della "maggiorazione di conguaglio" considerate al paragrafo 6 afferenti i dividendi pagati da detta società.

10. Qualora una società residente di uno Stato ricavi utili o redditi dall'altro Stato, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, nè prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Articolo 11

INTERESSI

1. Gli interessi provenienti da uno Stato e pagati ad un residente dell'altro Stato sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che riceve gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi menzionati nel paragrafo 1 sono imponibili soltanto nello Stato di cui è residente la persona che riceve gli interessi, se detta persona è il beneficiario effettivo degli interessi e gli stessi sono pagati:

a) in relazione alla vendita a credito di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, o

b) in relazione alla vendita a credito di merci consegnate da un'impresa ad un'altra impresa.

4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno dei due Stati sono esenti da imposta in detto Stato se:

a) il debitore degli interessi è lo Stato stesso o una delle sue suddivisione politiche o amministrative o uno dei suoi enti locali (per quanto riguarda l'Italia) o uno dei suoi enti territoriali (per quanto riguarda la Francia); o

b) gli interessi sono pagati in dipendenza di un prestito contratto o garantito dall'altro Stato o da una delle sue suddivisioni politiche o amministrativa o da uno dei suoi enti locali (per quanto riguarda l'Italia) o da uno dei suoi enti territoriali (per quanto riguarda la Francia) o da una pubblica istituzione di detto altro Stato; o

c) gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi dei due Stati.

5. Ai fini del presente Articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonchè ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.

6. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato, eserciti nell'altro Stato dal quale provengono gli interessi, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato secondo la propria legislazione interna.

7. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale (per quanto riguarda l'Italia), un ente territoriale (per quanto riguarda la Francia) o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato, ha in uno Stato una stabile organizzazione, o una base fissa, per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, o base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

8. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 12

CANONI

1. I canoni provenienti da uno Stato e pagati ad un residente dell'altro Stato sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato dal quale essi provengono e in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che riceve i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.

3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, i canoni provenienti da uno Stato e pagati ad un residente dell altro Stato per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche (ad eccezione dei canoni relativi a "software" a pellicole cinematografiche ed altre registrazioni di suoni o di immagini) sono imponibili soltanto in questo altro Stato, qualora detto residente ne sia l'effettivo beneficiario.

4. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche del "software", delle pellicole cinematografiche e delle altre registrazioni di suoni o d'immagini, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonchè per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato, eserciti nell'altro Stato dal quale provengono i canoni, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti ed i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato secondo la propria legislazione interna.

6. I canoni si considerano provenienti da uno Stato quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa o, un suo ente locale (per quanto riguarda l'Italia), un ente territoriale (per quanto riguarda la Francia) o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato, ha in uno Stato una stabile organizzazione o una base fissa, per le cui necessità è stato concluso il contratto che ha dato luogo al pagamento dei canoni e che ne sopporta l'onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. La parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 13

UTILI DI CAPITALE

1. Gli utili provenienti dall'alienazione di beni immobili di cui all'Articolo 6, sono imponibili nello Stato dove tali beni sono situati.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che

un'impresa di uno Stato ha nell'altro Stato, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui un residente di uno Stato dispone nell'altro Stato per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili destinati all'esercizio di dette navi od aeromobili, sono imponibli soltanto nello Stato in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato di cui l'alienante è residente.

Articolo 14

PROFESSIONI INDIPENDENTI

1. I redditi che un residente di uno Stato ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente nell'altro Stato di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa.

2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Articolo 15

LAVORO SUBORDINATO

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19, 20 e 21, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato riceve in corrispettivo di

un'attività dipendente svolta nell altro Stato sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

a) il beneficiario soggiorna nell altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell anno fiscale considerato, e

b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell altro Stato, e

c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili utilizzati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa; se tale Stato non preleva imposte su dette remunerazioni, le stesse sono imponibili nello Stato di cui i beneficiari sono residenti.

4. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, i redditi derivanti dal lavoro dipendente di persone abitanti nella zona di frontiera di uno degli Stati, e che lavorano nella zona di frontiera dell'altro Stato, sono imponibili soltanto nello Stato del quale dette persone sono residenti.

Articolo 16

DIRIGENTI DI SOCIETA' E MEMBRI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE O DEI COLLEGI SINDACALI

1. I gettoni di presenza e le altre retribuzioni ~~analoghe~~ ricevuti da un residente di uno Stato che esercita funzioni di direzione o di gestione in una società residente dell'altro Stato, o che è membro del Consiglio di amministrazione o del collegio sindacale sono imponibili in detto altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le retribuzioni sopra citate che sono ricevute da persone che esercitano funzioni effettive e permanenti in una stabile organizzazione situata nello Stato diverso da quello in cui la società è residente e che sono prese a carico della stabile organizzazione sono imponibili in detto altro Stato.

Articolo 17

ARTISTI E SPORTIVI

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato ritrae dalle sue prestazioni

personali esercitate nell'altro Stato in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.
Quando un artista o uno sportivo, residente di uno Stato ritrae dall'altro Stato redditi relativi a prestazioni che non sono indipendenti dalla sua notorietà professionale, tali redditi sono imponibili in detto altro Stato.

2. Quando i redditi di cui al paragrafo 1 sono attribuiti non all'artista stesso o allo sportivo, ma ad altre persone detti redditi, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, sono imponibili nello Stato dal quale essi provengono.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni o gli utili, nonché gli stipendi, i salari e gli altri redditi similari che un artista dello spettacolo o uno sportivo, residente di uno Stato, ritrae dalle sue prestazioni personali svolte, in tale qualità, nell'altro Stato, sono imponibili soltanto nel primo Stato se dette prestazioni svolte nell'altro Stato sono finanziate in gran parte con fondi pubblici del primo Stato, di una delle sue suddivisioni politiche o amministrative, o di un suo ente locale (per quanto riguarda l'Italia) o di un suo ente territoriale (per quanto riguarda la Francia), ovvero di una loro persona giuridica di diritto pubblico.

4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, quando i redditi derivanti da attività che un artista dello spettacolo o uno sportivo esercita personalmente e in tale qualità in uno Stato sono attribuiti non all'artista o allo sportivo medesimi ma ad un'altra persona, detti redditi sono imponibili soltanto, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, nell'altro Stato se detta altra persona è finanziata in gran parte con fondi pubblici di detto altro Stato, di una suddivisione politica o amministrativa o di un ente locale di detto Stato (per quanto riguarda l'Italia) o di un suo ente territoriale (per quanto riguarda la Francia) o da una loro persona giuridica di diritto pubblico.

Articolo 18

PENSIONI

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni ed altre somme pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato, sono imponibili in detto Stato.

Articolo 19

FUNZIONI PUBBLICHE

1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale (per quanto riguarda l'Italia), o da un suo ente territoriale (per quanto riguarda la Francia) a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.

   b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nello Stato nel quale i servizi sono resi se il beneficiario della remunerazione è un residente di questo Stato:

      i) che abbia la nazionalità di detto Stato senza avere la nazionalità dell'altro Stato, o

      ii) che senza avere la nazionalità dell'altro Stato, era residente del primo Stato prima di rendervi i servizi.

2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, (per quanto riguarda l'Italia), o da un suo ente territoriale (per quanto riguarda la Francia) sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.

   b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato qualora il beneficiario sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità senza avere la nazionalità dello Stato dal quale provengono le pensioni.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale (per quanto riguarda l'Italia), o da un suo ente territoriale (per quanto riguarda la Francia).

Articolo 20

PROFESSORI E RICERCATORI

1. Le remunerazioni che un professore o un ricercatore che è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato, residente dell'altro Stato e che soggiorna nel primo Stato al solo fine di insegnarvi o di svolgervi ricerche, ritrae come corrispettivo di dette attività non sono imponibili in questo Stato per un periodo non superiore a due anni.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano alle remunerazioni ricevute come corrispettivo di lavori di ricerca intrapresi non nel pubblico interesse ma principalmente al fine di realizzare un beneficio particolare a favore di una o più persone determinate.

Articolo 21

STUDENTI

Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato, residente dell'altro Stato e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria formazione, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d' istruzione o di formazione, non sono imponibili in questo Stato a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.

Articolo 22

ALTRI REDDITI

1. Gli elementi di reddito di qualsiasi provenienza di un residente di uno Stato, non trattati negli altri articoli della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in questo Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario del reddito residente di uno Stato, eserciti nell'altro Stato sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e il diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli elementi di reddito che non sono trattati negli altri articoli della presente Convenzione sono imponibili in detto altro Stato secondo la propria legislazione interna.

Articolo 23

PATRIMONIO

1. Il patrimonio costituito da beni immobili, specificati all'articolo 6, posseduti da un residente di uno Stato contraente e situati nell'altro Stato contraente, è imponibile in detto

altro Stato.

2. Il patrimonio costituito da beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, o da beni mobili appartenenti ad una base fissa posseduta da un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, è imponibile in detto altro Stato.

3. Il patrimonio costituito da navi e da aeromobili impiegati nel traffico internazionale, nonché dai beni mobili relativi al loro esercizio è imponibile soltanto nello Stato contraente dove è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente è imponibile soltanto in detto Stato.

Articolo 24

DISPOSIZIONI PER ELIMINARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI

La doppia imposizione è eliminata nella seguente maniera:

1. Per quanto concerne l'Italia:

Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Francia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non vi si oppongano.

In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Francia, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta alla fonte a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.

2. Per quanto concerne la Francia:

a) Gli utili e gli altri redditi (revenus positifs) che provengono dall'Italia e che sono ivi imponibili conformemente alle disposizioni della Convenzione, sono parimenti imponibili in Francia allorchè sono ricevuti da un residente della Francia. L'imposta italiana non è deducibile ai fini del calcolo del reddito imponibile in Francia. Ma il beneficiario ha diritto ad un credito di imposta nei confronti dell'imposta francese nella cui base detti redditi sono inclusi. Detto credito di imposta è pari:

- con riferimento ai redditi previsti agli articoli 10, 11, 12, 16, 17 e al paragrafo 8 del protocollo annesso alla Convenzione, all'ammontare dell'imposta pagata in Italia conformemente alle disposizioni di detti articoli. Esso non può tuttavia eccedere l'ammontare dell'imposta francese relativa a tali redditi;

- per tutti gli altri redditi, all'ammontare della relativa imposta francese. Questa disposizione è parimenti applicabile alle remunerazioni di cui agli articoli 8, 13 paragrafo 3, e 19.

b) I residenti della Francia che possiedono elementi di patrimonio imponibile in Italia conformemente alle disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 dell'articolo 23 e del paragrafo 11 a) e b) del protocollo annesso alla Convenzione sono anche imponibili in Francia per detti elementi di patrimonio. L'imposta francese è calcolata deducendo un credito d'imposta pari all'ammontare dell'imposta sul patrimonio pagata in Italia.
Detto credito non può tuttavia eccedere l'imposta francese afferente gli elementi del patrimonio imponibile in Italia.

Articolo 25

NON DISCRIMINAZIONE

1. I nazionali di uno Stato, siano essi residenti o non di uno degli Stati, non sono assoggettati nell'altro Stato ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.

2. a) L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato ha nell'altro Stato non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato di accordare ai residenti dell'altro Stato le deduzioni personali, gli abbattimenti alla base e le deduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

b) Quando una stabile organizzazione situata in uno Stato riceve dividendi, interessi e canoni provenienti dall'altro Stato e relativi a beni o diritti effettivamente connessi alla sua attività, tali redditi sono imponibili nello Stato della fonte conformemente alle rispettive disposizioni degli articoli 10, paragrafo 2 b), 11, paragrafo 2 e 12, paragrafo 2. Lo Stato in cui è situata la stabile organizzazione elimina la doppia imposizione alle condizioni previste nell'articolo 24 paragrafo 1 o paragrafo 2-a), fatta eccezione per l'ultima alinea. La presente disposizione si applica quale che sia il luogo in cui ha la sede l'impresa da cui dipende la stabile organizzazione.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 8 dell'articolo 11 o del paragrafo 7 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un'impresa di uno Stato ad un residente dell'altro Stato sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato. Parimenti i debiti di una impresa di uno Stato nei confronti di un residente dell'altro Stato sono deducibili, per la determinazione del patrimonio imponibile di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati contratti nei confronti di un residente del primo Stato.

4. Le imprese di uno Stato, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato, non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese similari del primo Stato.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle imposte di ogni natura o denominazione.

Articolo 26

PROCEDURA AMICHEVOLE

Le disposizioni dell'articolo 26 della Convenzione fiscale del 29 ottobre 1958, il cui testo è il seguente, restano in vigore: "

Articolo 26

1. Le Autorità fiscali dei due Stati contraenti potranno stabilire, di comune accordo, i regolamenti necessari alla esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione.

2. Nel caso che l'applicazione di qualche disposizione di questa Convenzione desse luogo a difficoltà o a dubbi, le autorità fiscali dei due Stati contraenti si metteranno d'accordo per interpretare tale disposizione nello spirito della Convenzione.

3. Se un contribuente di uno degli Stati contraenti prova che le imposizioni fatte o progettate a suo carico hanno causato o causeranno nei suoi confronti una doppia imposizione vietata dalla Convenzione, può, senza pregiudizio dell'esercizio dei suoi diritti di reclamo e di ricorso in ciascuno Stato, rivolgere alle autorità fiscali dello Stato in cui si trova il suo domicilio una domanda scritta di revisione delle dette imposizioni. Questa domanda deve essere presentata nel termine di sei mesi a partire dalla data della notifica o della riscossione alla fonte della seconda imposizione. Se ne riconoscono la fondatezza, le

autorità fiscali cui tale domanda è stata rivolta si metteranno d'accordo con le autorità fiscali dell'altro Stato al fine di evitare la doppia imposizione.

4. Se risulta che, per arrivare ad un accordo, siano opportune trattative, queste saranno affidate ad una Commissione mista formata di rappresentanti dei due Stati designati dalle loro autorità amministrative superiori."

Articolo 27

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Le autorità competenti degli Stati si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle della legislazione interna degli Stati relativa alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per prevenire l'evasione e la frode fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e sono comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Tali persone od autorità utilizzano tali informazioni soltanto per questi fini. Esse possono servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunale o nei giudizi.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato l'obbligo :

a) di adottare misure amministrative in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato;

b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quella dell'altro Stato;

c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

Articolo 28

ASSISTENZA ALLA RISCOSSIONE

Le disposizioni dell'articolo 25 della Convenzione fiscale del 29 ottobre 1958, il cui testo è il seguente, restano in vigore: "

Articolo 25

1. Gli Stati contraenti si impegnano a prestarsi aiuto ed assistenza per la riscossione delle imposte che fanno oggetto della presente Convenzione, nonchè degli interessi, delle spese, dei supplementi e maggiorazioni di imposte.

2. Le autorità fiscali dello Stato richiesto di prestare aiuto ed assistenza all'altro Stato procederanno alla riscossione secondo le regole applicabili alla riscossione dei propri crediti fiscali della medesima natura. I crediti fiscali da riscuotere non saranno considerati crediti privilegiati nello Stato richiesto.

3. Gli atti e le misure d'esecuzione avranno luogo dietro produzione di una copia ufficiale dei titoli esecutivi ed eventualmente delle decisioni passate in forza di cosa giudicata.

4. Per quanto riguarda i crediti fiscali che sono ancora passibili di ricorsi, lo Stato creditore, per la salvaguardia dei suoi diritti, può richiedere all'altro Stato di notificare al debitore un intimazione o un titolo di riscossione. Le contestazioni concernenti la fondatezza dei reclami che hanno motivato la notificazione non possono essere portate che innanzi alla competente giurisdizione dello Stato richiedente."

Articolo 29

FUNZIONARI DIPLOMATICI E CONSOLARI

1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri delle missioni diplomatiche ed i loro domestici privati, i membri delle sedi consolari, nonchè i membri delle delegazioni permanenti presso le organizzazioni internazionali in virtù sia delle norme generali del diritto internazionale sia delle disposizioni di accordi particolari.

2. La Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, nè alle persone che sono membri d'una missione diplomatica o di una sede consolare o di una delegazione permanente di uno Stato terzo, quando esse si trovino nel territorio di uno Stato e non siano considerate residenti dell'uno o dell'altro Stato in materia di imposte sul reddito o sul patrimonio.

Articolo 30

CAMPO D'APPLICAZIONE TERRITORIALE

1. La presente Convenzione può essere estesa, integralmente o con le necessarie modifiche, ai territori d'oltremare ed altri enti territoriali della Repubblica francese che prelevano imposte di natura analoga a quelle cui si applica la Convenzione. Tale estensione avrà effetto a partire dalla data, con le modifiche ed alle condizioni, comprese le condizioni relative alla cessazione dell'applicazione, fissate di comune accordo tra gli Stati per mezzo di scambio di note diplomatiche o secondo ogni altra procedura conforme alle loro disposizioni costituzionali.

2. A meno che i due Stati non convengano diversamente, la denuncia della Convenzione operata da uno di essi in virtù dell'articolo 32, porrà termine, alle condizioni previste in detto articolo, anche all'applicazione della Convenzione a qualsiasi territorio o ente territoriale cui essa sia stata estesa in conformità al presente articolo.

Articolo 31

ENTRATA IN VIGORE

1. Ciascuno Stato notificherà all'altro il compimento delle procedure richieste dalla propria legislazione per l'entrata in vigore della presente Convenzione.
Essa entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello nel corso del quale sia intervenuta l'ultima di dette notificazioni.

2. Le sue disposizioni si applicheranno per la prima volta:

a) per quanto concerne le imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte, alle somme poste in pagamento o imponibili alla data d'entrata in vigore della Convenzione;

b) per quanto concerne le altre imposte sul reddito, ai redditi realizzati durante l'anno solare nel corso del quale la Convenzione è entrata in vigore o imputabili all'esercizio contabile aperto nel corso di detto anno.

c) per quanto concerne l'imposta sul patrimonio agli elementi di patrimonio posseduti al 1° gennaio dell'anno solare nel corso del quale la Convenzione è entrata in vigore.

3. Ad eccezione delle disposizioni dei suoi articoli 25 e 26 la Convenzione fiscale del 29 ottobre 1958 tra la Francia e l'Italia per evitare le doppie imposizioni e regolare certe altre questioni in materia di imposte dirette sui redditi e sul

patrimonio, nonchè l'Accordo aggiuntivo a detta Convenzione e il suo Protocollo del 6 dicembre 1965 cesseranno di applicarsi a qualsiasi imposta francese o italiana per la quale la presente Convenzione produce i suoi effetti .

Articolo 32

DENUNCIA

1. La presente Convenzione rimarrà in vigore senza limitazioni di durata. Tuttavia ciascuno Stato potrà, mediante preavviso di almeno sei mesi notificato attraverso le vie diplomatiche, denunciarla entro la fine di un anno solare, a partire dal quinto anno successivo a quello dell'entrata in vigore.

2. In questo caso, le sue disposizioni si applicheranno per l'ultima volta:

a) per quanto concerne le imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte, alle somme poste in pagamento o imponibili relativamente all'anno solare entro la fine del quale sarà stata notificata la denuncia,

b) per quanto concerne le altre imposte sul reddito, ai redditi realizzati durante l'anno solare entro la fine del quale la denuncia sarà stata notificata o imputabili all'esercizio contabile chiuso nel corso di detto anno.

c) per quanto concerne l'imposta sul patrimonio, agli elementi di patrimonio posseduti al 1° gennaio dell'anno solare entro la fine del quale la denuncia sarà stata notificata.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta a Venezia , il 5 ottobre 1989, in duplice esemplare, l'uno il lingua italiana e l'altro in lingua francese, i due testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della Repubblica italiana
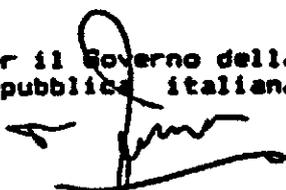
Per il Governo della Repubblica francese

PROTOCOLLO

alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali.

All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione.

1. Resta inteso che le tasse applicate sull'ammontare globale dei salari e la tassa professionale previste nel paragrafo 3, b), (iv) e (v) dell'articolo 2 sono disciplinate dalle disposizioni relative agli utili delle imprese (articolo 7 oppure 8 seconda del caso) o relative ai redditi delle professioni indipendenti (articolo 14). Le tasse applicate sull'ammontare globale dei salari non si applicano ai salari delle persone menzionate al punto 10, alinea b del presente Protocollo.

2. Per quanto concerne il paragrafo 1, g), dell'articolo 3, l'espressione "traffico internazionale" designa altresì qualsiasi attività di trasporto effettuato a mezzo di contenitori se detto trasporto costituisce soltanto il complemento di un trasporto effettuato in traffico internazionale.

3. Per quanto concerne l'articolo 6 i redditi derivanti da azioni, da quote o da partecipazioni in una società o in una persona giuridica che possiede beni immobili situati in uno Stato, i quali, secondo la legislazione di tale Stato, sono sottoposti allo stesso regime fiscale dei redditi di beni immobili, sono imponibili in detto Stato.

4. Articolo 7:

a) Per quanto concerne i paragrafi 1 e 2, se un impresa di uno Stato vende merci o esercita attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, gli utili di tale stabile organizzazione non sono calcolati sulla base dell'ammontare globale ricevuto dall'imprese, bensì soltanto sulla base della remunerazione attribuibile all'effettiva attività della stabile organizzazione per tali vendite o detta attività.
Nel caso di contratti, in particolare di contratti di studio, di forniture, di installazione o di costruzione, di attrezzature di stabilimenti industriali, commerciali o scientifici, o di opere pubbliche, se l'impresa ha una stabile organizzazione, gli utili di tale stabile organizzazione non sono determinati sulla base dell'ammontare globale del contratto ma soltanto sulla base della parte del contratto che è stata effettivamente eseguita dalla stabile organizzazione nello Stato in cui essa è situata.
Gli utili relativi alla parte del contratto che è stata

eseguita nello Stato in cui è situata la sede di direzione effettiva, sono imponibili soltanto in detto Stato.

b) Per quanto concerne il paragrafo 3, per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse con l'attività di detta stabile organizzazione.

c) Se la legislazione di uno Stato autorizza le società residenti di detto Stato a determinare i loro utili imponibili mediante conti consolidati che includono in particolare i risultati di filiali residenti dell'altro Stato, le disposizioni della presente Convenzione, ed in particolare del suo articolo 7, non sono di ostacolo all'applicazione di detta legislazione.

5. Per quanto concerne l'articolo 9, resta inteso che se uno Stato include negli utili di un'impresa di detto Stato - e li tassa in conseguenza - utili che sarebbero stati realizzati da dette imprese se le condizioni convenute con l'impresa dell'altro Stato fossero state quelle che avrebbero convenuto delle imprese indipendenti, l'altro Stato procede ad un adeguato aggiustamento dell'ammontare dell'imposta che è stata prelevata su tali utili, se detto altro Stato ritiene che il citato aggiustamento è giustificato. Ai fini della determinazione dell'aggiustamento, le autorità competenti degli Stati devono consultarsi e tener conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

6. Per quanto concerne l'articolo 11, resta inteso che:

a) il paragrafo 1 si applica a tutti gli interessi provenienti da uno Stato ed il cui beneficiario effettivo è un residente dell'altro Stato, anche se tali interessi non hanno formato oggetto di un pagamento effettivo;

b) gli interessi menzionati nel paragrafo 1 e pagati in relazione a prestiti di qualsiasi natura effettuati da istituti bancari ed altri istituti bancari sono esenti da imposta nello Stato da cui essi provengono nei limiti in cui essi erano esenti da imposta in questo Stato in virtù della legislazione interna di tale Stato in vigore alla data della firma della presente Convenzione.
Se intervengono modifiche nella legislazione interna prima menzionata, le autorità competenti avviano negoziati nel più breve tempo possibile allo scopo di tener conto di dette modifiche.

7. Per quanto concerne il paragrafo 4 dell articolo 12, i compensi corrisposti per servizi tecnici, compresi le analisi o gli studi di natura scientifica, geologica o tecnica, per lavori d'ingegneria, compresi i relativi progetti, o per servizi di consultazione o di sorveglianza, sono considerati utili di impresa cui si applicano le disposizioni dell'articolo 7 o, a seconda del caso, redditi di una professione indipendente cui si applicano le disposizioni dell'articolo 14.

8. a) Per quanto concerne l'articolo 13, gli utili derivanti dall'alienazione di azioni, quote o partecipazioni in una società o in una persona giuridica che possiede beni immobili situati in uno Stato, i quali, secondo la

legislazione di tale Stato, sono sottoposti allo stesso regime fiscale degli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili, sono imponibili in detto Stato. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, non sono presi in considerazione i beni immobili che sono utilizzati da detta società o persona giuridica nell'esercizio della propria attività, industriale, commerciale, agricole ovvero nell'esercizio di una attività non commerciale.

b) Nonostante le disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 13, gli utili derivanti dall'alienazione di azioni o di quote diverse da quelle considerate alla lettera a) e facenti parte di una partecipazione importante nel capitale di una società residente di uno Stato, sono imponibili in detto Stato, secondo le disposizioni della sua legislazione interna. Si considera che esista una partecipazione importante se il cedente, da solo o con persone associate o collegate, dispone direttamente o indirettamente di azioni o di quote che danno complessivamente diritto ad almeno il 25% degli utili della società.

9. Per quanto concerne il paragrafo 4 dell'articolo 15, per zone frontaliere si intendono, per l'Italia, le Regioni, e per la Francia, i Dipartimenti, confinanti con la frontiera.

10. Per quanto concerne l'Articolo 19, resta inteso che:

a) le autorità competenti degli Stati possono, di comune accordo, applicare le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 di detto articolo ai dipendenti di organismi a carattere pubblico;

b) i paragrafi 1 e 2 si applicano anche alle remunerazioni ed alle pensioni corrisposte alle persone che esercitano le loro attività presso le istituzioni culturali e gli istituti di insegnamento previsti dalla Convenzione culturale tra il Governo della Repubblica francese ed il Governo della Repubblica italiana firmata a Parigi il 4 novembre 1949 e completata dallo scambio di lettere del 9 novembre e del 6 dicembre 1954 e del 17 maggio 1965. Nonostante quanto previsto dall'articolo 31, la presente disposizione si applica alle remunerazioni ed alle pensioni per le quali il termine di prescrizione fissato dalla legislazione interna di ciascuno degli Stati scade dopo il 31 dicembre 1987.

11. Per quanto concerne l'articolo 23:

a) il patrimonio costituito da azioni o quote in una società o in un'altra persona giuridica il cui attivo è principalmente costituito da beni immobili o da diritti afferenti detti beni è imponibile nello Stato in cui tali beni sono situati.
Per l'applicazione di questa disposizione, non sono presi in considerazione i beni immobili destinati da detta società o da detta persona giuridica al proprio esercizio industriale, commerciale, agricolo o all'esercizio di una professione indipendente.

b) In deroga ad ogni disposizione dell'articolo 23, per l'imposizione a titolo dell'imposta francese di

solidarietà sul patrimonio di una persona fisica che è un residente della Francia e ha la nazionalità italiana senza avere la nazionalità francese, i beni situati al di fuori della Francia che essa possiede al 1° gennaio di ciascuno dei cinque anni seguenti quello in cui essa diviene un residente della Francia non sono inclusi nella base imponibile afferente ciascuno dei detti cinque anni. Se tale persona fisica perde la qualità di residente della Francia per una durata pari ad almeno tre anni e successivamente diviene nuovamente residente della Francia, i beni situati al di fuori della Francia che detta persona possiede al 1° gennaio di ciascuno dei cinque anni seguenti quello in cui essa diviene nuovamente un residente della Francia, non sono inclusi nella base imponibile afferente ciascuno dei detti cinque anni.

c) Resta inteso che se la Repubblica Italiana istituisse una imposta sul patrimonio le autorità competenti dei due Stati si consulteranno per apportare, se del caso, le modifiche necessarie alla presente Convenzione.

12. Per quanto concerne l'Articolo 25 il contenuto del paragrafo 3 non può essere interpretato nel senso di impedire alla Francia di applicare le disposizioni dell'articolo 212 del codice generale delle imposte per quanto concerne gli interessi pagati da una società francese ad una società madre straniera.

13. Per quanto concerne l'articolo 29, nonostante le disposizioni dell'articolo 4, una persona fisica che è membro di una missione diplomatica, di un ufficio consolare o di una delegazione permanente di uno Stato, che [illegible] nell'altro Stato o in uno Stato terzo, è considerata, ai fini della presente Convenzione, residente dello Stato accreditante, a condizione:

a) che, conformemente al diritto internazionale, essa non sia assoggettata ad imposta nello Stato accreditatario per i redditi di fonti situate fuori di detto Stato o per gli elementi di patrimonio situati fuori di detto Stato

e

b) che essa sia assoggettata nello Stato accreditante agli stessi obblighi, in materia di imposte sull'insieme del suo reddito mondiale o del suo patrimonio mondiale, cui soggiacciono i residenti di detto Stato.

14. a) Le autorità competenti regoleranno, quando se ne presenti la necessità, le modalità di applicazione della Convenzione.

b) Per quanto riguarda le formalità che devono osservare i residenti di uno Stato per ottenere, nell'altro Stato, le riduzioni e le esenzioni di imposte e altri benefici previste dalla Convenzione, resta inteso che:

(i) Le imposte riscosse in uno Stato mediante ritenuta alla fonte saranno rimborsate a richiesta dell'interessato o dello Stato del quale egli è residente quando il diritto di riscuotere tali imposte è limitato o soppresso dalle disposizioni della Convenzione.
Le domande di rimborso, da presentarsi nei termini

stabiliti dalla legislazione dello Stato tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate di un attestato ufficiale dello Stato del quale il contribuente è residente certificante che sono soddisfatte le condizioni richieste per aver diritto alla applicazione delle esenzioni o delle riduzioni previste dalla Convenzione.

(ii) Le Banche e gli istituti finanziari situati in Francia, intestatari (dépositaires) o che gestiscono azioni emesse da società residenti in Italia ed appartenenti a persone residenti in Francia, possono, agendo per conto di dette persone, chiedere, direttamente l'applicazione delle disposizioni dei paragrafi da 2 a 6 dell'articolo 10.
La domanda deve contenere, a cura della società emittente, tutte le indicazioni utili per permettere di individuare gli effettivi proprietari delle azioni e per determinare l'ammontare dei dividendi percepiti da ciascuno di loro.
All'atto della presentazione della domanda, le banche e gli istituti finanziari devono attestare che gli effettivi proprietari delle azioni sono persone residenti della Francia. La domanda dovrà essere sottoposta al visto dell'Amministrazione fiscale francese. Le autorità competenti degli Stati fisseranno di comune accordo le modalità pratiche di applicazione della presente lettera.

(iii) Le Banche e gli istituti finanziari situati in uno degli Stati, intestatari (dépositaires) o che gestiscono obbligazioni negoziabili emesse da società o enti residenti dell'altro Stato ed appartenenti a persone residenti del primo Stato, possono, agendo per conto di dette persone, chiedere direttamente l'applicazione delle disposizioni dei paragrafi da 2 a 4 dell'articolo 11.
La domanda deve contenere, a cura della società o dell'ente emittente, tutte le indicazioni utili per permettere di individuare gli effettivi proprietari dei titoli e per determinare l'ammontare degli interessi percepiti da ciascuno di loro.
All'atto della presentazione di detta domanda, le banche e gli istituti finanziari devono attestare che gli effettivi proprietari dei titoli sono persone residenti dello Stato dove essi si trovano. La domanda dovrà essere sottoposta al visto dell'Amministrazione fiscale di detto Stato. Le autorità competenti degli Stati fisseranno di comune accordo le modalità pratiche di applicazione della presente lettera.

c) Le disposizioni della lettera b) non escludono l'interpretazione secondo la quale le autorità competenti dei due Stati possono stabilire di comune accordo procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni d'imposta alle quali dà diritto la Convenzione.

15. Nei casi in cui, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, un reddito deve essere esentato da parte di uno dei due Stati, l'esenzione viene accordata se e nei limiti in cui detto reddito è imponibile nell'altro Stato.

16. I contributi pagati da o a favore di una persona fisica che è residente di uno Stato o che ivi soggiorna temporaneamente, ad un istituto di pensioni riconosciuto dalle autorità competenti dell'altro Stato di cui detta persona era in precedenza residente sono trattati sotto il profilo fiscale nel primo Stato nello stesso modo dei contributi pagati ad un istituto di pensioni riconosciuto dalle autorità competenti di questo Stato, se esse accettano il riconoscimento ottenuto nell'altro Stato da tale istituto di pensioni.

17. Se alcune clausole della presente Convenzione diventano incompatibili con alcune disposizioni emesse dalle istituzioni delle Comunità Europee, i due Stati possono, a seguito di consultazioni tra le loro autorità competenti, fissare di comune accordo, per via diplomatica, le modalità e condizioni in cui dette clausole cesseranno di applicarsi.

In fede di che, i sottoscritti hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Venezia, il 5 ottobre 1989, in duplice esemplare, l'uno in lingua italiana e l'altro in lingua francese, i due testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della Repubblica italiana
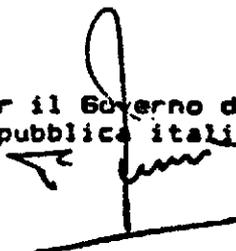
Per il Governo della Repubblica francese

Scambio di lettere

Signor Ministro,

al momento di procedere alla firma della Nuova Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire l'evasione e la frode fiscali che deve sostituire la Convenzione firmata a Parigi il 29 ottobre 1958 e modificata ed integrata con l'Accordo aggiuntivo firmato a Parigi il 6 dicembre 1965, mi sembra necessario proporLe quanto segue per regolare il contenzioso relativo all'applicazione di quest'ultima Convenzione.

La Convenzione del 29 ottobre 1958 prevede che i canoni e altri proventi simili, ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 11, sono imponibili solo nello Stato in cui è domiciliato il beneficiario. Tuttavia questa regola non trova applicazione quando il beneficiario possiede una stabile organizzazione nell'altro Stato.

In quest'ultimo caso, i canoni sono imponibili solo in detto altro Stato.

Ai sensi del paragrafo 1, seconda alinea dell'articolo 11 questa regola rimane applicabile in caso di sostituzione ad una stabile organizzazione di una partecipazione in una società.

Le propongo di confermare l'interpretazione che le autorità competenti dei nostri due Paesi hanno ritenuto di dare a questa disposizione, in occasione della Commissione mista svoltasi a Roma dall'8 all'11 luglio 1968. Secondo questa interpretazione la disposizione prevista al paragrafo 1, seconda alinea, dell'articolo 11 si applica solo quando una stabile organizzazione già esistente si trasforma in una società di persone (nel caso dell'Italia) o in una società non assoggettata all'imposta sulle società (nel caso della Francia) nella quale la persona che possedeva la stabile organizzazione detiene, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti.

Tutte le imposizioni che non sono diventate definitive al primo gennaio 1989 saranno disciplinate, se del caso, conformemente a detta interpretazione.

Le sarei grato di volermi far conoscere se questa proposta riceve l'assenso del Suo Governo. In questo caso suggerirei che la presente lettera e quella di conferma siano considerate come costituenti un accordo tra i nostri due Governi.

Voglia gradire, Signor Ministro, l'espressione della mia più alta considerazione.

Pierre BEREGOVOY
Ministro di Stato
Ministro dell'Economia,
delle Finanze e del Bilancio

Signor Rino FORMICA
Ministro delle Finanze

Scambio di lettere

Signor Ministro,

mi riferisco alla Sua lettera di pari data il cui testo è il seguente:

"Signor Ministro,

al momento di procedere alla firma della Nuova Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire l'evasione e la frode fiscali che deve sostituire la Convenzione firmata a Parigi il 29 ottobre 1958 e modificata ed integrata con l'Accordo aggiuntivo firmato a Parigi il 6 dicembre 1965, mi sembra necessario proporLe quanto segue per regolare il contenzioso relativo all'applicazione di quest'ultima Convenzione.

La Convenzione del 29 ottobre 1958 prevede che i canoni e altri proventi simili, ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 11, sono imponibili solo nello Stato in cui è domiciliato il beneficiario. Tuttavia questa regola non trová applicazione quando il beneficiario possiede una stabile organizzazione nell'altro Stato.

In quest'ultimo caso, i canoni sono imponibili solo in detto altro Stato.

Ai sensi del paragrafo 1, seconda alinea dell'articolo 11 questa regola rimane applicabile in caso di sostituzione ad una stabile organizzazione di una partecipazione in una società.

Le propongo di confermare l'interpretazione che le autorità competenti dei nostri due Paesi hanno ritenuto di dare a questa disposizione, in occasione della Commissione mista svoltasi a Roma dall'8 all'11 luglio 1968. Secondo questa interpretazione la disposizione prevista al paragrafo 1, seconda alinea, dell'articolo 11 si applica solo quando una stabile organizzazione già esistente si trasforma in una società di persone (nel caso dell'Italia) o in una società non assoggettata all'imposta sulle società (nel caso della Francia) nella quale la persona che possedeva la stabile organizzazione detiene, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti.

Tutte le imposizioni che non sono diventate definitive al primo gennaio 1989 saranno disciplinate, se del caso, conformemente a detta interpretazione.

Le sarei grato di volermi far conoscere se questa proposta riceve l'assenso del Suo Governo. In questo caso suggerirei che la presente lettera e quella di conferma siano considerate come costituenti un accordo tra i nostri due Governi.

Voglia gradire, Signor Ministro, l'espressione della mia più alta considerazione".

In risposta a questa lettera, ho l'onore di comunicarLe che le proposte ivi contenute sono accettate dal Governo della Repubblica Italiana e che la Sua lettera e la presente risposta confermativa sono da considerarsi come costituenti un Accordo tra i nostri due Governi.

Voglia gradire, Signor Ministro, l'espressione della mia più alta considerazione.

Rino FORMICA
Ministro delle Finanze

Signor Pierre BEREGOVOY
Ministro di Stato,
Ministro dell'Economia,
delle Finanze e del Bilancio

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5281):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DE MICHELIS) il 28 novembre 1990.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 21 gennaio 1991, con pareri delle commissioni I, V e VI.

Esaminato dalla III commissione il 19 febbraio 1991.

Esaminato in aula e approvato il 10 aprile 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 2771):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 2 maggio 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 2 ottobre 1991.

Relazione scritta annunciata il 5 novembre 1991 (atto n. 2771/*A* - relatore sen. GRAZIANI).

Esaminato in aula e approvato il 17 dicembre 1991.

92G0024

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651324) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria SORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Cerutl, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	L. 80.000
semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 80.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 2 0 0 0 1 8 0 9 2 *

L. 6.500